

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 859)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORLINO e RICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1969

Modificazioni alle norme per l'elezione degli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, la legge 27 novembre 1960, n. 1397, istitutiva delle Casse mutue provinciali di malattia, e della Federazione nazionale, per gli esercenti attività commerciali, con le relative norme di attuazione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, prevedono che il rinnovo degli Organi di amministrazione e di controllo di detti Enti venga effettuato ogni quattro anni.

Tale criterio risulta espressamente ribadito dalla legge n. 1397 negli articoli 18, 19 e 22 per gli Organi delle Casse mutue provinciali, e negli articoli 24, lettera c), 25 e 29 per gli Organi della Federazione nazionale.

A distanza di circa nove anni dall'istituzione di detti Enti, non possono non rilevarsi gli inconvenienti prodotti sul piano pratico dall'applicazione del criterio della durata quadriennale dei mandati conferiti agli amministratori.

Difatti, essendo gli Organi di amministrazione formati su base elettiva, gli Enti in discorso debbono, con opportuno anticipo rispetto alla scadenza del quadriennio, predisporre tutti gli adempimenti necessari alle complesse procedure richieste dalle operazioni elettorali.

Se si considera, inoltre, che le medesime operazioni elettorali comportano di regola un certo periodo di inerzia dovuto ai vari adempimenti relativi allo spoglio dei risultati e alla proclamazione degli eletti, è facile constatare che il periodo di tempo durante il quale gli eletti possono dedicarsi ad una serena amministrazione degli Enti, e ad una corretta cura degli interessi della categoria assistita, viene a ridursi notevolmente, anche in dipendenza della circostanza che spesso i soggetti chiamati ad esercitare il mandato non sempre possono far valere una precedente esperienza di amministrazione pubblica e, quindi, possono aver

bisogno di un periodo più o meno breve di aggiornamento.

Queste considerazioni, unite a quelle relative al costo che le procedure elettorali comportano, ovviamente, per gli Enti in discorso, possono giustificare l'opportunità di ampliare il termine di durata in carica degli amministratori, poichè in tal modo, tramite scadenze elettorali più dilazionate nel tempo, si offrirebbe a detti Enti la possibilità di una maggiore economia.

A tal fine, volendo fare un preciso riferimento a recenti provvedimenti legislativi adottati in tal senso, può essere citata la legge 10 agosto 1964, n. 663, la quale, nel-

l'intento di ottenere analoghi vantaggi nell'ambito delle amministrazioni comunali e provinciali, ha elevato il termine di durata in carica dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali da quattro a cinque anni.

Il presente disegno di legge, pertanto, mira ad ovviare a quegli inconvenienti pratici che si sono messi in evidenza in precedenza, e può essere visto anche nel quadro di un indirizzo legislativo tendente ad unificare i criteri che regolano gli Organi elettivi delle Amministrazioni pubbliche.

In questa luce, può esprimersi la fiducia che la presente iniziativa trovi l'opportuno consenso del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli Organi di amministrazione della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, disciplinati dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184, si rinnovano ogni cinque anni.

Art. 2.

È abrogata ogni disposizione precedente che preveda periodi di durata in carica diversi o incompatibili con quelli contemplati dalla presente legge.

La durata degli Organi di amministrazione già in carica alla data dell'entrata in vigore della presente legge è prorogata del periodo di tempo necessario al completamento del quinquennio.